



Eno Tecno Chimica

Laboratorio Enochimico Autorizzato MIPAF
Enologo Anselmo Paternoster

Via Adriatica Foro, 7
66024 FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Tel. 085-816903 – Fax. 085-816193
P..IVA:00339500696 –CF.PTRNLM47H27A666R
e-mail. etcmil@virgilio.it
<http://www.enotecnochimica.it>

DOCUMENTI ACCOMPAGNAMENTO VINO

(Reg. 884/01; D.Lgs. 260/00; Legge 28/99, 82/06; D.M. 28/12/89, 19/12/94, 26/6/97, 14/9/99; Circ. MIPA 16/11/93)

Soggetti interessati:

Persone fisiche o giuridiche, od Associazione di tali persone che intendono trasportare o spedire prodotti vinici **con esclusione di:**

- a) trasporto uve o mosto di uve, effettuato direttamente dal produttore o tramite terzi, ad impianto vinificazione proprio o del trasformatore o dell'Associazione, purché a distanza inferiore a 40 Km. e nell'ambito della stessa zona viticola;
- b) trasporto di prodotti vinici contenuti in recipienti inferiori a 5 litri, purché muniti di etichetta (Riportare nominativo imbottigliatore) e dispositivo di chiusura a perdere, e per quantitativi inferiori a 100 litri (5 litri per mosto di uve concentrato);
- c) trasporto di aceto di vino;
- d) trasporto prodotto tra 2 impianti stessa impresa, se proprietario non cambia, e trasporto avviene per motivi di lavorazione, magazzinaggio, imbottigliamento, previa autorizzazione organo competente;
- e) trasporto di fecce e vinacce se effettuati per ritirare prodotti da vinificazione e se scortati da bollette di consegna e diretti a distilleria;
- f) trasporto privato di vino o mosto destinato a consumo familiare se inferiore a 30 litri;
- g) trasporto di vini o succhi d'uva per sedi diplomatiche e consolari nei limiti loro assegnati;
- h) trasporto di vini e succhi d'uva su aerei, navi, treni ... per esservi consumato;
- i) trasporto di vino e succo di uva a seguito traslochi;
- j) trasporto prodotti vinici destinati ricerca e sperimentazione se inferiore a 1 hl.;
- k) trasporto campioni commerciali;
- l) trasporto campioni destinati a laboratorio analisi;
- m) bevande alcoliche costituite da vini aromatizzati, liquori, acquaviti ed alcole etilico, addizionati con acqua gassata semplice o soda o con succhi frutta, sciroppi, bevande analcoliche, condizionate in recipienti contenenti quantità inferiori a 0,35 litri ed aventi titolo alcolometrico inferiore a 11% vol.

In questi casi sufficiente compilare documento di trasporto (DDT) previsto da normativa disciplina IVA se produttore è soggetto a contabilità o dichiarazione di esonero.

Iter procedurale:

Per trasporto prodotti vitivinicoli in recipienti e delle vinacce destinate a distillazione obbligatoria è sufficiente "bolla di accompagnamento" fiscale se:

- prodotti circolano su territorio nazionale;
- destinati a scambi comunitari ma non soggetti ad accisa (v. succo d'uva);
- destinati a scambi comunitari, soggetti ad accisa, ma attuati da "piccoli produttori", cioè chiunque produce in media meno di 1.000 hl. di vino anno (Dati ultime 5 campagne desunti da denuncia produzione);
- destinati a Paesi terzi.

Bolla accompagnamento redatta in 3 esemplari (2 nel caso di trasporto effettuato con mezzi propri, di cui 1 copia per mittente ed 1 copia per destinatario), contenente:

- a) generalità ed indirizzo spedite e destinatario, compreso codice fiscale/partita IVA. Nel caso di esportazione indicare pure Autorità di controllo alla partenza;
- b) numero di identificazione documento;
- c) dati identificazione trasportatore e del mezzo di trasporto;
- d) data redazione e spedizione, specificando luogo ed ora di partenza;
- e) designazione prodotto trasportato, specificando colore vino (bianco, rosso, rosato) e termine "Italia" se prodotto inviato all'estero;
- f) per trasporti in recipienti di oltre 60 litri o sfusi di vini atti a divenire vini da tavola o v.q.p.r.d., mosti di uve parzialmente fermentati, mosti di uve concentrati (rettificati o meno), mosti di uve fresche mutizzati in alcole, succo di uve, succo di uve concentrato, vino liquoroso, feccia di vino, vinaccia, vinello, vino alcolizzato, vino ottenuto da uve non autorizzate, prodotti non destinati a consumo umano occorre indicare inoltre:
 - numero riferimento documento, denominazione e sede Organismo controllo. Legge 82/06 stabilisce

che convalida di tali documenti può essere attuata mediante apposizione di timbro da parte incaricato del Sindaco competente del luogo di inizio trasporto, o stampigliatura attuata da mittente mediante "apparecchiatura automatica di microfilmatura", o specifica impronta di timbratrice riconosciuta (Riportare data e numero progressivo) da parte mittente (Impronta depositata presso Ufficio Repressione Frodi) prima inizio trasporto;

- per vini: titolo alcolometrico effettivo espresso in %vol. (Ammessa tolleranza di + o - 0,2% vol);
- per prodotti non fermentati: indice refrattometrico e la massa volumica (Ammessa tolleranza di + o - 6 unità);
- per vini nuovi ancora in fermentazione e mosti di uva parzialmente fermentati: titolo alcolometrico totale;
- per vini e mosti di uve la zona viticola e le operazioni enologiche a cui sottoposto prodotto;
- per mosti di uve concentrati, rettificati o meno: tenore di zucchero (Ammessa tolleranza in + o - di 3%);

g) luogo di consegna del prodotto;

h) quantitativo netto trasportato (espresso in t. Ammessa tolleranza in + o - di 1,5%), specificando numero e volume nominale recipienti (Se prodotto sfuso indicare solo quantità netta)

Qualunque documento accompagnamento compilato in ogni parte e senza "raschiature o soprascritte". Ogni errore di compilazione commesso rende inutilizzabile documento.

Fattura o bolla fiscale non necessita di:

- 1) preventiva timbratura da parte Ufficio Repressione Frodi o Comune;
- 2) presentazione per convalida a Comune dopo compilazione.

Non necessaria bolla accompagnamento per "circolazione di vini e prodotti vinosi muniti di contrassegno di Stato".

Nel caso di privato cittadino che trasporta oltre 30 litri di vino e non dispone di bolle accompagnamento, può rivolgersi a Comune ed Ufficio Repressione Frodi per ottenere e compilare tale documento. Comune, qualora rilascia bolla accompagnamento, dovrà annotarlo su registro.

Per prodotti esonerati da documenti accompagnamento occorre "in qualsiasi momento provare esattezza di tutte le annotazioni prescritte per i registri di cantina".

Per prodotti non conformi a disposizioni CE o nazionali, speditore chiede preventiva vidimazione da parte Ufficio Repressione Frodi a documento accompagnamento.

In caso di prodotti importati da Paesi Terzi riportare sempre su documenti accompagnamento: numero documento, data della sua compilazione, nome e sede Organismo Paese Terzo che ha redatto o vidimato documento.

Per trasporto in ambito CE di prodotti vinicoli soggetti ad accisa ma "in regime sospensivo" (v. Vino da Italia in Inghilterra) occorre "documento di accompagnamento", con esclusione dei "piccoli produttori", a meno che non siano titolari di un deposito fiscale.

Documento accompagnamento valido per 1 solo trasporto, anche se contenente più partite di stesso prodotto o più partite di diversi prodotti (vino da tavola, vino DOC, spumante ...), purché in recipienti di capacità inferiori a 60 litri, chiusi e muniti di contrassegni vinici. Se prodotti trasportati in compartimenti separati o miscelati, necessario 1 documento per ciascuna parte in cui indicare impiego prodotto miscelato.

A partire da 1/7/1990 obbligatoria circolazione di alcoli metilico, propilico, isopropilico muniti di bolletta accompagnamento redatta su "moduli predisposti per la scrittura a ricalco, anche su moduli continui meccanografici"

Documenti accompagnamento reperibili presso tipografie o rivenditori autorizzati, Uffici IVA debbono essere conservati in azienda per almeno 5 anni.

Vietate cessioni documenti di accompagnamento. In caso cessazione attività, documenti accompagnamento timbrati ma non utilizzati, consegnati entro 30 giorni ad Ufficio Repressione Frodi, che redige verbale. In caso di modifica titolarità azienda, documenti accompagnamento timbrati continuano ad essere utilizzati, purché inviata comunicazione ad Ufficio Repressione Frodi.

Trasportatore deve:

- 1) accertare regolarità e completezza documento accompagnamento, altrimenti non inizia viaggio;
- 2) in caso di cambiamento mezzo di trasporto, annotare su retro documento accompagnamento: generalità trasportatore (compreso codice fiscale), data partenza, mezzo trasporto utilizzato;
- 3) in caso di perdita prodotto durante trasporto per causa fortuita o di forza maggiore, far accertare fatto da agenti polizia ed avvertire, se possibile, Ufficio Repressione Frodi.

Destinatario, prima di prendere in carico prodotto vinico nel proprio registro, accerta regolarità trasporto e completezza documento accompagnamento. Destinatario può respingere prodotti apponendo su retro documento dicitura "Respinto dal destinatario" con data e firma ed, eventualmente, quantitativo respinto. In tal caso prodotto può ritornare a speditore accompagnato da stesso documento.

Per vini D.O.C. e D.O.C.G. o vini da tavola ad indicazione geografica, documento accompagnamento vale

come attestato denominazione di origine o designazione provenienza qualora:

- A) speditore sia produttore del vino trasportato che non acquista nè vende prodotti vitivinicoli in zone diverse da quelle "di cui utilizza la denominazione";
- B) speditore chiede visto preventivo su documento accompagnamento ad Ufficio Repressione Frodi;
- C) riportate su documento diciture "Presente documento vale come attestato di denominazione di origine per i vini D.O.C. o D.O.C.G. in esso indicati"; "Presente documento vale come attestato di provenienza per vini da tavola in esso indicati". Ufficio Repressione Frodi può autorizzare speditori che effettuano regolarmente trasporti di vini D.O.C./D.O.C.G. o ad indicazione geografica e tengono in regola registri di cantina ad utilizzare diciture prestampate, purchè preventivamente autenticate da Ufficio Repressione Frodi o da stessi speditori, mediante timbro ufficiale (Modello riportato su G.U. 128/01). Speditori debbono conservare timbro e mantenere garanzia di cui sopra pena revoca autorizzazione. Diciture sempre vidimate da Ufficio Repressione Frodi mediante timbro, data, firma responsabile;
- D) numero riferimento su documento accompagnamento apposto da Ufficio Repressione Frodi;
- E) in caso di spedizione da Stato diverso da quello di produzione, documento deve contenere: numero riferimento, data redazione, nome e sede Organismo competente che figura nel documento di accompagnamento al trasporto prima della rispedizione. Ciò vale anche come attestato di denominazione di origine (DOC, DOCG) od indicazione geografica.

Se Ufficio Repressione Frodi accerta infrazione nella emissione documenti accompagnamento impone a speditore che successivi documenti siano muniti di visto preventivo rilasciato da stesso Ufficio e valido non oltre 5 giorni da rilascio.

Sanzioni:

Chiunque non compila documento di accompagnamento o questo contiene notizie false, erronee od incomplete: multa da 600 a 15.000 EUR + fermo trasporto prodotti fino ad emissione nuovo documento o correzione del precedente vistata da Ufficio Repressione Frodi (Se ciò non possibile: divieto commercializzare prodotti). Se indicazioni mancanti su documento non essenziali o riguardano quantitativi inferiori a 100 hl. in caso di vino sfuso od a 10 hl. in caso di vino confezionato: multa da 150 a 3.750 EUR